

CORRIERE TRIBUTARIO

14 MAGGIO

2018

19

REDDITI DI CAPITALE

Partecipazioni qualificate

DICHIARAZIONI

Patent box

RENDITE FINANZIARIE

Vincoli di composizione dei PIR

LAVORO DIPENDENTE

Anticipazioni e acconti di premi di risultato

IVA

- Servizi delle banche "depositarie"
- Rimborso degli interessi da eccedenza IVA

IMPOSTA DI REGISTRO

Criterio di valutazione automatica del valore dell'immobile

PROCESSO TRIBUTARIO


Rapporti tra appello principale e appello incidentale

TERZO SETTORE

Fusione omogenea di enti non lucrativi

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

- Web tax europea
- Consolidato orizzontale
- Sharing economy
- Quadro RE
- Detrazione dell'IVA non dovuta
- Stabile organizzazione
- Rinuncia al diritto di proprietà



NON HO DUBBI. HO SCELTO IPSOA InPratica

Gli originali volumi IPSOA per avere sempre risposte chiare, immediate e integrate



HO SCELTO IPSOA InPratica PERCHÉ

- ✓ È **intuitivo**, grazie alla struttura chiara dei capitoli e alla grafica per favorire l'immediata individuazione degli argomenti.
- ✓ È **operativo**, grazie ai numerosi casi e puntuali esempi, tratti dalla pratica professionale.
- ✓ È **sempre aggiornato** on line. La versione digitale permette di consultare tutti gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione del volume cartaceo, evidenziando le parti modificate e segnalate da un sistema di alert.
- ✓ È **pratico**, grazie a schemi e tabelle che facilitano la lettura e l'individuazione delle informazioni.
- ✓ È **integrato**  con le soluzioni digitali Wolters Kluwer per la consultazione diretta della documentazione ufficiale e per l'approfondimento completo.
- ✓ È completato da Indici: **analitico** esaustivo e dettagliato, **sommario**, degli **adempimenti**, dei casi.

IPSOA InPratica

la nuova collana dove trovare risposte immediate alle domande dei clienti



Consulta l'estratto
e scopri i plus del metodo IPSOA inPratica!
registrazione.wolterskluwer.it/reg/INPRATICAFISCO

Redditi di capitale

Partecipazioni qualificate: incertezze su regime transitorio, società non residenti e società semplici

La riforma della disciplina impositiva dei dividendi derivanti dalle partecipazioni qualificate operata dalla Legge di bilancio per il 2018 ha fatto sorgere alcune problematiche riguardanti soprattutto il regime transitorio e quello delle società non residenti e delle società semplici residenti in Italia. Gli operatori si stanno, di conseguenza, trovando in difficoltà, anche perché non sono stati ancora diramati gli opportuni chiarimenti ufficiali.

di Gianfranco Ferranti

1455

Dichiarazioni

Patent Box: debutto nel Mod. REDDITI dell'opzione in dichiarazione e della clausola di grandfathering

Al fine di recepire quanto previsto dalle disposizioni attuative sul Patent Box, debutta all'interno del Mod. REDDITI SC 2018 l'opzione per la detassazione del reddito degli intangibles. Nel Modello trovano spazio anche le indicazioni relative alla c.d. clausola di grandfathering, introdotta dall'art. 56 del D.L. n. 50/2017 e contenuta nel Decreto attuativo del 28 novembre 2017, volta a consentire entro un determinato limite temporale la fruizione dell'agevolazione relativa ai redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi. In aggiunta, la conclusione delle procedure di ruling impone di scegliere come far valere, all'interno della dichiarazione, la detassazione spettante, in considerazione anche dei diversi effetti fiscali derivanti dall'alternativa prescelta.

di Giacomo Albano e Raniero Spaziani

1463

Rendite finanziarie

L'Agenzia detta le regole per la verifica dei vincoli di composizione dei PIR

La circolare n. 3/E/2018 rappresenta il primo commento ufficiale dell'Agenzia delle entrate alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine ("PIR") introdotti dalla Legge di bilancio 2017. Alcuni dei temi trattati nel documento di prassi riguardano questioni già affrontate e risolte dalle linee-guida ministeriali del 4 ottobre 2017. Tra quelle affrontate ex novo dalla circolare, si segnala la possibilità, nell'ambito del patrimonio del PIR, di investimento in strumenti finanziari derivati. L'investimento in derivati è stato, in linea di principio, escluso dal novero di quelli ammissibili per un PIR, in quanto a esso non si accompagna necessariamente un esborso di capitale, con conseguenti ripercussioni sulla verifica dei plafond annuale (euro 30.000) e complessivo (euro 150.000) all'investimento nel piano. La possibilità di investire in derivati è stata, invece, ammessa, seppur solo a determinate condizioni, con riferimento agli investimenti effettuati da OICR PIR compliant. Nella circolare, tuttavia, è stato inopinatamente omesso di menzionare, accanto agli investimenti operati da tali soggetti, anche quelli dei contratti assicurativi sulla vita e di capitalizzazione, che, per effetto di quanto condivisibilmente rilevato nelle predette linee-guida, rappresentano l'ulteriore forma di "investimento indiretto" nelle attività finanziarie eleggibili ai fini dell'agevolazione, alla stessa stregua degli OICR PIR compliant espressamente menzionati nel comma 104 della Legge di bilancio 2017.

di Gianfilippo Scifoni

1469

Lavoro dipendente

Premi di risultato: gli accordi di secondo livello possono prevedere anche l'erogazione di acconti

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 5/E/2018, in tema di premi di risultato e welfare aziendale, ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della disciplina, modificata dalle Leggi di bilancio 2017 e 2018 e dal D.L.

n. 50/2017, emersi nel primo periodo di applicazione. È stata "sdoganata" la possibilità che gli accordi prevedano anche l'erogazione di acconti di premi di risultato, purché sia riscontrabile, al momento della relativa erogazione, un incremento in linea con l'obiettivo individuato dal contratto. Per i beni e servizi rileva il momento della messa a disposizione da parte del datore e non l'effettivo utilizzo da parte dei dipendenti e/o dei suoi familiari (anche non a carico).

di Giovanni Renella

1477

IVA

Fondi comuni di investimento: corrispettivi contrattuali dettagliati tra banche depositarie e s.g.r.

Con la risoluzione n. 97/E/2013, l'Agenzia delle entrate aveva chiarito il trattamento IVA delle commissioni corrisposte alle banche dalle s.g.r., per conto di OICR da esse istituiti, per i servizi riconducibili all'attività di c.d. banca depositaria, con la definizione di una quota imponibile del 28,3% rispetto al corrispettivo totale. Con la risoluzione n. 26/E/2018, l'Agenzia ha riconsiderato il tema, ritenendo che la predetta quota forfetaria di imponibilità IVA non sia più adeguata, in quanto era stata determinata sulla base di un modello organizzativo oggi non più applicabile. Gli operatori devono quindi dare una puntuale evidenza degli specifici corrispettivi pattuiti per i singoli servizi applicando agli stessi il regime IVA, che gli è rispettivamente proprio, di imponibilità o di esenzione.

di Giuseppe Molinaro

1485

Principio di neutralità fiscale e rimborso degli interessi derivanti da eccedenza IVA

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha fornito una chiara interpretazione dell'art. 183 della Direttiva 2006/112/CE recante disciplina in materia di sistema comune dell'IVA. Più precisamente, con la sentenza in causa C-387/16 del 2018, i giudici hanno sancito - e confermato - che, interpretando il summenzionato articolo alla luce del principio di neutralità fiscale, non potrà considerarsi ammissibile una riduzione - operata sulla base di quanto previsto dal diritto nazionale - dell'importo degli interessi dovuti su eccedenza d'IVA non rimborsata.

di Andrea Purpura

1489

Imposte indirette

Natura e vincoli del principio di valutazione automatica

Confortanti le precisazioni della Corte di cassazione utili a stigmatizzare l'atteggiamento sempre più diffuso degli Uffici finanziari, che tendono a commisurare le imposte d'atto, non già sulla base delle caratteristiche del bene ceduto, ma sulle potenzialità che questo potrà eventualmente avere successivamente al suo trasferimento. Appare quindi condivisibile il principio espresso dall'ordinanza della Suprema Corte n. 30185/2017 in ordine all'adozione del criterio di determinazione automatica del valore dell'immobile, ex art. 52, comma 4, del T.U.R., che stabilisce un limite al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Tale limite trova la sua giustificazione nella presunzione legale di corrispondenza del valore dichiarato dalle parti, in applicazione dei criteri catastali, a quello venale.

di Mario del Vaglio e Damiano Bonomo

1499

Processo tributario

Limiti all'appello incidentale nel processo tributario

La sentenza della Suprema Corte n. 2248/2018 consente di individuare due profili afferenti alla sfera del corretto esercizio del diritto di difesa a tutela del contribuente, l'uno nella fase procedimentale, l'altro nella fase processuale. Dal punto di vista procedimentale, la decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza più recente (restrittiva) in materia di diritto di difesa del contribuente nel contenzioso tributario. Dal punto di vista processua-

le, l'arresto della Corte di cassazione consente di approfondire l'importanza della tempestività (da misurarsi in relazione alla notifica entro i termini di impugnazione della sentenza appellata dal ricorrente principale) dell'appello incidentale.

di Alessandro Albano

1505

Terzo settore

La fusione omogenea di enti non lucrativi

La fusione omogenea tra enti del libro primo del Codice civile, ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, viene ora disciplinata a livello normativo da una modifica del medesimo Codice. Così come avvenuto per la trasformazione diretta di enti non profit, la tecnica scelta dal legislatore è quella di un rinvio alle norme del Codice civile in materia di fusione societaria, in quanto compatibili. Questa scelta impone all'interprete un continuo sforzo di adattamento di previsioni pensate per soggetti profit ad enti non lucrativi.

di Gian Mario Colombo

1516



Per la consultazione della normativa, della prassi e della giurisprudenza tributaria citate nel presente fascicolo si rinvia alla *Banca Dati BIG Suite*, IPSOA.

CORRIERE TRIBUTARIO

Settimanale di attualità, critica e opinione

Direzione scientifica

Cesare Glendi - Professore Emerito di diritto processuale civile presso l'Università di Parma e Avvocato in Genova

Coordinamento scientifico

Gianfranco Ferranti - Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione

Comitato scientifico

Sara Armella - Avvocato in Genova e Milano

Massimo Basilavecchia - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Teramo e Avvocato in Pescara

Mauro Beghin - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Padova, Avvocato e Dottore commercialista in Padova

Mariagrazia Bruzzone - Avvocato in Genova

Angelo Busani - Notaio in Milano

Paolo Centore - Avvocato in Genova e Milano

Primo Ceppellini - Dottore commercialista in Milano

Piermaria Corso - Professore ordinario di diritto processuale penale presso l'Università di Milano e Avvocato in Milano

Mario Damiani - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università LUM J. Monnet - Bari e Titolare modulo J. Monnet della Commissione europea

Annibale Dodero - Agenzia delle entrate - Direttore Centrale Normativa

Alberto Marcheselli - Professore di diritto finanziario presso l'Università di Genova, Avvocato in Genova

Luca Miele - Dottore commercialista in Roma

Paolo Moretti - Presidente Istituto per il Governo Societario e della Fondazione Accademia romana di ragioneria

Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista - Componente del Comitato Fiscale della Confédération Fiscale Européenne

Luca Rossi - Dottore commercialista in Milano e Roma

Gianfilippo Scifoni - Responsabile Servizio Fiscale Ania

Dario Stevanato - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Trieste, Avvocato e Dottore commercialista in Venezia

Antonio Tomassini - Avvocato in Milano e Roma

Ivan Vacca - Condirettore generale Responsabile imposizione diretta, Responsabile coordinamento imposizione indiretta - ASSONIME

Giuseppe Zizzo - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università C. Cattaneo - Liuc Castellanza e Avvocato in Milano

Editrice Wolters Kluwer Italia s.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI) - <http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile Giulietta Lemmi

Redazione Paola Boniardi, Valentina Cazzaniga, Marcello Gervasio

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 361 del 2 novembre 1977. Tariffa R.O. C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano.
Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Pubblicità



E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3
20142 Milano (MI), Italia

Realizzazione grafica

Ipsosa

Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl - Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) - Tel. 02/57789422

Stampa

Geca s.r.l. - Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02 99952

Rivista licenziata per la stampa il 3 maggio 2018

Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsosa Redazione Corriere Tributario

Tel. 02 82476.017

e-mail: redazione.fiscale.ipsoa@wki.it

Casella postale 12055 - 20120 Milano

Amministrazione

Per informazione su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsosa Servizio Clienti

Casella Postale 12055 - 20120 Milano - Tel. 02 82476.1 - Fax 02 82476.799

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI) Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it - www.servizioclienti.wki.it

L'abbonamento comprende il settimanale Pratica Fiscale e Professionale e il servizio online consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/corrieretributario

Italia Abbonamento annuale € 380,00

Esteri Abbonamento annuale € 760,00

Prezzo copia € 18,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta.

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l. con sede legale in Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Partecipazioni qualificate: incertezze su regime transitorio, società non residenti e società semplici

di Gianfranco Ferranti (*)

La riforma della disciplina impositiva dei dividendi derivanti dalle partecipazioni qualificate operata dalla Legge di bilancio per il 2018 ha fatto sorgere alcune **problematiche** riguardanti soprattutto il **regime transitorio** e quello delle **società non residenti** e delle società **semplici residenti** in Italia. Gli operatori si stanno, di conseguenza, trovando in difficoltà, anche perché non sono stati ancora diramati gli opportuni chiarimenti ufficiali.

L'art. 1, commi da 999 a 1004, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha stabilito l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 26% sull'intero importo degli utili, in qualunque forma corrisposti, derivanti da partecipazioni qualificate ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 67 del T.U.I.R. e dai titoli e agli strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lett. a), del T.U.I.R., nonché dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto diverso da quello di opere e servizi. La riforma riguarda gli utili derivanti da partecipazioni qualificate conseguiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. È stata, inoltre, stabilita, nei riguardi degli stessi soggetti, l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 26% alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (1).

Per le partecipazioni qualificate era stata, invece, finora prevista la concorrenza dei relativi redditi - di capitale e diversi - alla formazione del reddito complessivo del contribuente, con una percentuale che è andata via via aumentando nel corso del tempo, al fine di garantire un prelievo aggiuntivo IRPEF tale da mantenere invariato il livello complessivo di tassazione

della società (IRES) e del socio (IRPEF) pari al 43% del reddito della detta società (al lordo dell'IRES).

Il legislatore ha, invece, adesso stabilito l'applicazione della stessa imposizione sostitutiva gravante sui redditi derivanti da quelle non qualificate. Si ritiene che sarebbe stato, invece, preferibile diminuire l'imposizione gravante sulle partecipazioni qualificate, consentendo ai "piccoli risparmiatori" anche di optare per l'imposizione progressiva (2).

L'intervento semplifica la disciplina dei detti componenti reddituali e soprattutto gli adempimenti degli intermediari - nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato e di quello gestito -, che potranno far confluire le partecipazioni in un unico *dossier*.

Non è stato modificato l'ambito applicativo delle altre disposizioni che rinviano alla definizione di partecipazione qualificata di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., che è rimasta, pertanto invariata. Si tratta, in particolare, delle norme relative:

- agli obblighi dei notai e degli intermediari che intervengono nelle operazioni (art. 10 del D.Lgs. n. 467/1997);

(*) *Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione*

(1) Si veda, per un primo commento della disciplina in esame, R. Parisotto, "Allineamento della tassazione dei redditi di partecipazioni qualificate e non qualificate", in *Corr. Trib.*, n. 5/2018, pag. 339.

(2) La riforma è stata operata perché il regime delle parteci-

pazioni qualificate era diventato - in conseguenza del precedente intervento normativo - più favorevole di quello relativo alle partecipazioni non qualificate, nonostante si fosse in precedenza sempre (e correttamente) scelto di privilegiare i "piccoli risparmiatori" rispetto a quelli interessati alla gestione della società.

Redditi di capitale

- alla tassazione in Italia degli investitori non residenti (art. 23, comma 1, lett. f);
- all'imposizione dei redditi derivanti dagli investimenti in PIR, che non è agevolata in relazione alle partecipazioni qualificate (3);
- all'esenzione per le casse di previdenza ed i fondi pensione dei redditi relativi a partecipazioni societarie, prevista soltanto per quelle non qualificate (art. 1, comma 90, della Legge n. 232/2016) (4).

È venuta, invece, meno la concreta rilevanza della disposizione dell'art. 176, comma 2-bis, del T.U.I.R., in base alla quale in caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dall'art. 67, comma 1, lett. c).

La stesura normativa fa, però, sorgere alcuni dubbi interpretativi (5) concernenti:

- il trattamento impositivo degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata entro il 31 dicembre 2017 e che sono percepiti dai soci a partire dal 1° gennaio 2018;
- il regime applicabile ai fini delle imposte sui redditi ai dividendi percepiti dalle società semplici;
- la disparità di trattamento tra i soci residenti in Italia e quelli residenti negli altri Paesi.

Il regime transitorio

L'art. 1, comma 1005, della Legge di bilancio per il 2018 stabilisce che il nuovo regime si applica ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018.

(3) Al riguardo S. Capilupi, "Gli aspetti operativi dei PIR chiariti dall'Agenzia delle entrate e le problematiche ancora aperte" ha osservato che "l'interpretazione dell'Agenzia è inevitabilmente ancorata al dato letterale della norma e alla circostanza che il legislatore che, nell'ambito della Legge di bilancio 2018 è intervenuto nella normativa PIR per apportare alcune correzioni di cui è stata fatta menzione, non ha effettuato gli opportuni adeguamenti per eliminare tale divieto posto che originariamente era stato introdotto per non consentire al PIR di usufruire di un regime di esenzione che potesse andare oltre alla tassazione sostitutiva e per evitare di far rientrare le partecipazioni qualificate nell'ambito del regime del risparmio amministrato". È stato, al riguardo, condivisibilmente ritenuto che "la normativa PIR debba essere necessariamente adeguata per evitare che senza giustificate motivazioni possano rientrare nell'ambito del regime del risparmio amministrato (oltre che nel gestito) i redditi derivanti da partecipazioni qualificate rea-

Nel successivo comma 1006 viene poi precisato che alle distribuzioni di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, "deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 maggio 2017".

Tali utili conservano, quindi, il precedente regime impositivo e concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente, nella diversa misura stabilita con riguardo al periodo in cui si sono prodotti.

Di conseguenza, gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, di cui è deliberata la distribuzione dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano a concorrere alla formazione del reddito nelle seguenti misure:

- a) 40% se sono stati prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- b) 49,72% se sono stati prodotti successivamente e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- c) 58,14% se sono stati prodotti nell'esercizio successivo (2017).

È stato rilevato (6) che dal tenore letterale della norma si evince che se la delibera è, invece, adottata entro il 31 dicembre 2017 e gli utili sono percepiti dopo tale data va applicato il nuovo regime. La ritenuta del 26% si applica, infatti, agli utili "percepiti" dal 1° gennaio 2018 e la deroga a tale principio è stabilita soltanto per le distribuzioni di utili "deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022" e soltanto per queste è stabilito che "continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto

lizzati dal 1° gennaio 2019 e non anche nei rapporti amministrati 'PIR'. Tuttavia, ciò ha un impatto esclusivamente sui PIR 'fai da te' ossia sugli investimenti diretti da parte di persone fisiche e non anche nei casi, che saranno verosimilmente i più frequenti, di investimenti effettuati tramite OICR e polizze assicurative. Come anche chiarito dalla circolare n. 3/E, la definizione di partecipazione qualificata rileva solo per quelle detenute da persone fisiche (tra l'altro la normativa PIR tiene conto anche di quelle detenute dai familiari della persona fisica) e non si applica, invece, ai gestori".

(4) Si veda, al riguardo, il Consorzio studi e ricerche fiscali, circolare informativa del 25 gennaio 2018, n. 2, nota 15.

(5) Si veda, al riguardo, G. Ferranti, "Partecipazioni qualificate: criticità della nuova disciplina", in *Quotidiano IPSOA* del 22 gennaio 2018.

(6) Cfr., al riguardo, G. Ferranti, "Prime scelte sui dividendi al 26%", in *Il Sole - 24 Ore* del 18 dicembre 2017, pag. 29.

del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 maggio 2017".

Altri autori (7) hanno, invece, osservato che la disposizione in esame dichiara "applicabili tutte le regole del Decreto ministeriale del 26 maggio 2017 e questo comporta il fatto che il regime di tassazione dei dividendi non dipende dalla data in cui viene deliberata la distri-

buzione ma piuttosto dal periodo nel corso del quale si sono formati gli utili che vengono distribuiti". Gli stessi autori ricordano poi che le disposizioni transitorie "si applicheranno a tutte le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022".

Il provvedimento normativo in esame stabilisce però, come già evidenziato, che le nuove disposizioni si applicano agli utili "percepiti" dal 1° gennaio 2018 e deroga a tale principio soltanto per le distribuzioni di utili "deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022". La soluzione interpretativa relativa agli utili percepiti a partire dal 2018 ma deliberati precedentemente non appare, quindi, chiaramente desumibile dall'applicazione di quest'ultimo Decreto, che costituisce, peraltro, una fonte normativa di rango inferiore rispetto alla legge. Non è mancato chi ha ritenuto trattarsi di un "refuso" normativo (8). Altri autori (9) hanno successivamente evidenziato la "conseguenza", ritenuta "poco comprensibile", derivante dalla formulazione letterale della norma transitoria, ritenuta applicabile solo alle distribuzioni "deliberate" a partire dal 1° gennaio 2018; hanno, pertanto, ritenuto che, per evitare l'applicazione della ritenuta del 26%, il pagamento dei di-

IL PROBLEMA APERTO

Distribuzioni di utili deliberate nel 2017

Dal tenore letterale della disposizione di cui alla Legge di bilancio 2018, si evince che se la **delibera** di distribuzione degli utili del 2017 o di anni precedenti è **adottata entro il 31 dicembre 2017** e i **dividendi** sono **percepiti dopo** tale data va applicata la **ritenuta a titolo d'imposta del 26%**. Tale interpretazione non risulta, però, né logica né sistematica e sarebbe stato più ragionevole applicare anche in questo caso la disciplina precedente.

videndi già deliberati sarebbe dovuto intervenire entro il 31 dicembre 2017: "in caso contrario, si avrebbe una penalizzazione per i soci che incassano il dividendo nel 2018, che si troverebbero assoggettati alle nuove regole, nonostante l'utile sia stato prodotto in precedenza".

L'interpretazione aderente al tenore letterale della

disposizione non risulta, comunque, né logica né sistematica e sarebbe più ragionevole applicare anche in questo caso la disciplina precedente, atteso che la menzionata "clausola di salvaguardia" è stata introdotta, come precisato nella relazione illustrativa, "per non penalizzare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati fino al 31 dicembre 2017": finiscono, invece, per restare penalizzati i soci che hanno adottato le delibere in un momento nel quale non era ancora in vigore la normativa in esame.

Le delibere di distribuzione dei dividendi approvate prima del 1° gennaio 2018 potrebbero, peraltro, essere revocate (10) prima dell'effettiva distribuzione dell'utile, al fine di procedere con una successiva decisione assembleare a partire dal 2018 (ed entro il 31 dicembre 2022). Al riguardo è stato ricordato (11) che tale revoca è espressione dell'autonomia decisionale dell'assemblea, che deve, però, deliberarla "con il consenso unanime dei soci: il generale potere di revoca, infatti, trova un limite nei diritti acquisiti dai soci medesimi, alcuni dei quali potrebbero avere convenienza ad assoggettare l'utile distribuito alla nuova ritenuta del 26% (ovvero i contribuenti con redditi su-

(7) Si veda P. Ceppellini - R. Lugano, "Tassazione dividendi, non conta la delibera", in *Il Sole - 24 Ore* del 21 dicembre 2017, pag. 39.

(8) Così il Consorzio studi e ricerche fiscali, op. loc. ult. cit.

(9) Si veda M. Piazza - G. Albano, "La delibera della società decide il prelievo applicabile", in *Il Sole - 24 Ore* del 28 dicembre 2017, pag. 5. Cfr., in senso conforme, L. Miele, "Utili da partecipazione al restyling con qualche criticità", in *Bilancio e*

reddito d'impresa, n. 3/2018, pag. 38.

(10) In quanto la ritenuta a titolo di imposta del 26% può risultare meno favorevole per gli utili 2017 distribuiti ai contribuenti con redditi inferiori a 75.000 euro (e a tutti i contribuenti per gli utili prodotti precedentemente).

(11) Da G. Bochicchio - D. De Santis, "Sulla tassazione arbitraggio possibile per gli utili qualificati", in *Il Sole - 24 Ore* del 12 gennaio 2018, pag. 20.

Redditi di capitale

periori ai 75mila euro relativamente agli utili prodotti nel 2017) ... la revoca della delibera avvenuta prima del 1° gennaio 2018 non può essere considerato un comportamento abusivo in quanto il contribuente deve essere libero di scegliere il regime fiscale più favorevole”.

È stato, altresì, osservato (12) che, in assenza di chiarimenti ufficiali, si può ipotizzare che il legislatore abbia semplicemente ritenuto che “l’applicazione del vecchio regime alle delibere precedenti all’entrata in vigore della norma fosse scontata ... del resto in seguito alla delibera di distribuzione sorge un diritto di credito del socio nei confronti della società. Sul punto, oltre all’OIC 21 (paragrafo 58) e alla risoluzione 260/E/2002, va ricordata la sentenza 10030/2009 della Cassazione in cui viene addirittura presunto che i dividendi deliberati e non corrisposti si trasformino in un finanziamento alla società suscettibili di produrre interessi”.

Appare, in conclusione, opportuno l’intervento di un chiarimento ufficiale, che si auspica sia inteso ad affermare la interpretazione logico-sistematica sopra prospettata.

Agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 di cui sarà deliberata la distribuzione a partire dal 1° gennaio 2023 si applicherà in ogni caso la ritenuta a titolo d’imposta del 26% e potrebbe, quindi, risultare conveniente distribuire anteriormente a tale data le riserve di utili pregressi.

L’art. 1, comma 4, del D.M. del 26 maggio 2017 stabilisce che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2016, ai fini della tassazione dei soggetti partecipanti i dividendi si considerano prioritariamente formati con gli utili prodotti fino al 2007 e poi con quelli prodotti fino al detto esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Si applica, pertanto, il principio in base al quale si considerano distribuiti per primi i dividendi formati nei periodi d’imposta più lontani nel tempo.

Resta in ogni caso applicabile la disposizione del comma 1 dell’art. 47 del T.U.I.R., in base alla quale ai fini fiscali, indipendentemente dalla statuizione della delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile d’esercizio e le riserve diverse da quelle di capitale, per la quota di esse non accantonata in sospensione.

L’Agenzia delle entrate ha affermato, nella circolare 13 marzo 2009, n. 8/E (13), che qualora le riserve di utili “siano utilizzate per finalità diverse dalla loro distribuzione, quale ad esempio la copertura delle perdite,” si considerano utilizzate per prime le riserve formate con utili che verrebbero tassati in capo al socio in misura più elevata.

Gli effetti ai fini dell’accertamento

La disciplina transitoria riverbera effetti con riguardo ai soci che posseggono partecipazioni qualificate in società a ristretta base proprietaria alle quali viene notificato un accertamento di maggiori ricavi nel quale l’Ufficio delle Entrate applica la presunzione di distribuzione agli stessi soci degli utili extra-bilancio elaborata dalla giurisprudenza della Cassazione.

Con riguardo agli utili per i quali continua ad applicarsi il regime di parziale concorrenza degli stessi al reddito complessivo i soci si vedranno accertato - come accaduto finora - un maggior reddito di capitale in tali società.

Per gli utili per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d’imposta del 26% la presunzione produrrà effetto soltanto nei riguardi della società che non ha provveduto ad effettuarla in veste di sostituto d’imposta (come avviene per le partecipazioni non qualificate) e non nei confronti dei soci, che non sono più tenuti a farli concorrere alla formazione del loro reddito complessivo. Però l’art. 35 del D.P.R. n. 602/1973 stabilisce la responsabilità solidale del sostituto per le ritenute “a titolo d’imposta” che non siano state “né effettuate né versate” dal sostituto.

(12) Da M. Piazza, “Dividendi 2017 con prelievo incerto”, in *Il Sole - 24 Ore* del 9 febbraio 2018, pag. 15.

(13) Punto 1.2.